

Rapporto

numero

8202 R

data

6 febbraio 2023

competenza

DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

della Commissione formazione e cultura sul messaggio 19 ottobre 2022 concernente la modifica della legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995: protezione dei titoli accademici conferiti dalle scuole universitarie cantonali accreditate

RIASSUNTO

In sintesi: oggi la legge (federale) protegge la denominazione degli istituti universitari, nel senso che i nomi "Università" e simili sono protetti, e possono essere usati solo da istituzioni (pubbliche o private) accreditate.

Per contro, la protezione dei titoli di studio spetta ai Cantoni: la modifica di legge proposta, ha appunto l'obiettivo di proteggere i titoli accademici, in modo che essi possano venir rilasciati solo da istituzioni accreditate.

Il messaggio è stato approfondito dalla Commissione di controllo su USI e SUPSI, che ha sentito il 28 ottobre 2022 il Consigliere di Stato Bertoli e Maria Pandolfi (a capo dell'Ufficio del controlling e degli studi universitari), i quali hanno illustrato compiutamente il messaggio e risposto in modo esaustivo e convincente alle domande.

LEGGE FEDERALE

La legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU), prevede disposizioni per la protezione di alcune denominazioni, e disposizioni penali per i trasgressori.

Art. 62 Protezione delle denominazioni e dei titoli

¹Soltanto gli istituti accreditati conformemente alla presente legge hanno diritto di impiegare le denominazioni "università", "scuola universitaria professionale", "alta scuola pedagogica" e le denominazioni che ne derivano (quali "istituto universitario" o "istituto universitario professionale"), in una lingua nazionale o in un'altra lingua.

² I titoli conferiti ai diplomati delle università, dei PF, delle scuole universitarie professionali, delle alte scuole pedagogiche e degli altri istituti accademici che sottostanno alla presente legge sono protetti in virtù delle disposizioni applicabili.

Art. 63 Disposizioni penali

¹Se un istituto non accreditato conformemente alla presente legge impiega la denominazione “università”, “scuola universitaria professionale”, “alta scuola pedagogica” o una denominazione che ne deriva, sia in una lingua nazionale sia in un'altra lingua, i suoi responsabili sono puniti:

a. con una multa fino a 200 000 franchi se hanno agito intenzionalmente;

b. con una multa fino a 100 000 franchi se hanno agito per negligenza.

²Il perseguimento penale spetta al Cantone nel quale ha sede l'istituto.

Dunque, le denominazioni quali “università”, “scuola universitaria professionale”, “alta scuola pedagogica” e quelle composte o derivate possono essere usate solo dalle istituzioni pubbliche o private accreditate dal Consiglio svizzero di accreditamento a garanzia della qualità dell'istruzione impartita e della ricerca (AAQ Swiss Agency of Accreditation and Quality Assurance).

Dal primo gennaio 2023, la protezione delle denominazioni indicate nella legge federale è sancita su tutto il territorio della Confederazione, per cui .se in Svizzera un ente non accreditato utilizzerà denominazioni protette sarà soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 63 della LPSU.

La tradizione svizzera è liberale in tema di scuole superiori, ritenendo che non spetti allo Stato autorizzare o vietare la loro apertura: d'altra parte, seguendo le tendenze internazionali nel settore accademico, sono state introdotte in Svizzera procedure di accreditamento che, come ribadito anche nel Messaggio, non sono discriminanti tra offerta pubblica e privata.

Resta per contro libero senza accreditamento l'uso di denominazioni non protette (per esempio “accademia”, “scuola”, “istituto” ecc.): istituzioni private d'insegnamento con sede in Svizzera non accreditate secondo la LPSU, possono rilasciare titoli di studio, che però di regola non danno diritto d'accesso immediato ai fini del proseguimento degli studi nel sistema universitario pubblico svizzero, né sono riconosciuti ai fini dell'esercizio in Svizzera di professioni regolamentate; per esercitare in Svizzera professioni non regolamentate, vale invece il libero apprezzamento del datore di lavoro.

Per contro, come illustrato compiutamente nel messaggio (a cui rimandiamo), la tutela dei titoli è demandata ai Cantoni (se si escludono alcune disposizioni federali limitate ai politecnici federali).

LA LEGISLAZIONE CANTONALE

La legge cantonale protegge attualmente, non solo “università”, “scuola universitaria professionale” e “alta scuola pedagogica”, ma anche (come esplicitato nell'art. 4 del regolamento) accademia, ateneo, politecnico, alta scuola (o altre accezioni corrispondenti ai termini “Hochschule” oppure “haute école”), facoltà (e gli aggettivi corrispondenti).

La modifica di legge intende proteggere i titoli di grado universitario bachelor, master, licenza e dottorato conferiti da USI e SUPSI o da altre istituzioni di livello terziario con sede e/o operanti sul territorio cantonale che dispongono di accreditamento istituzionale

secondo la LPSU. Per contro, un istituto di formazione non accreditato potrà rilasciare diplomi, attestati, corsi di formazione eccetera ma non appunto bachelor, master o dottorati.

Ciò a tutela (in primis) degli interessi del corpo studentesco.

Protezione dei titoli

Art. 14a

¹I titoli di grado universitario bachelor, master, licenza e dottorato conferiti da USI e SUPSI o da altre istituzioni di livello terziario con sede e/o operanti sul territorio cantonale che dispongono di accreditamento istituzionale secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero del 30 settembre 2011 (LPSU) sono protetti.

²Il regolamento può definire altri titoli di studio soggetti a protezione.

³Con l'autorizzazione provvisoria del Consiglio di Stato alla denominazione le scuole possono conferire titoli di grado universitario.

⁴Se un istituto non accreditato conformemente alla LPSU con sede e/o operante sul territorio cantonale conferisce a proprio nome e/o per conto di terzi un titolo di studio protetto, i suoi responsabili sono punibili con una multa fino a 100'000 franchi; la negligenza è punibile fino a 50'000 franchi. L'azione penale compete al Ministero pubblico.

Vi sono poi alcune modifiche formali, ossia il cambiamento del titolo della legge, dall'attuale "legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca(LUSI-SUPSI)", al più breve "legge sulle scuole universitarie (LSU)", il riferimento "alla commissione tematica competente" invece che alla commissione scolastica non più esistente, e l'introduzione di un titolo di un capitolo oggi assente.

Vi è infine una norma transitoria che prevede un termine di tre anni per eseguire la procedura di accreditamento.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA LUSI/SUPSI

Il Messaggio illustra infine gli adeguamenti al regolamento previsti in seguito alla approvazione della presente modifica di legge.

All'art. 4 che elenca le denominazioni tutelate che necessitano di autorizzazione, (attualmente sono università, accademia, ateneo, politecnico, alta scuola, facoltà) verrà aggiunto il seguente capoverso:

²I titoli di studio di grado terziario universitario soggetti a protezione sono: bachelor, master, dottorato, licenza, laurea".

L'art. 5 sarà invece riformulato per aggiungere la tutela dei titoli a quella delle denominazioni.

CONCLUSIONI

La Commissione formazione e cultura concorda con l'obiettivo di trasparenza, per cui i titoli di *bachelor*, *master*, *licenza* e *dottorato* siano protetti, e possano essere conferiti solo da istituzioni di qualità, certificate dall'AAQ.

Saranno così tutelati i titoli di studio di livello terziario universitario: gli enti formativi attivi nel Cantone non potranno più erogare titoli universitari senza accreditamento, nemmeno quelli che agiscono in nome e/o per conto di università che hanno la loro sede al di fuori della Svizzera e che sono riconosciute nel paese in cui hanno sede (ma non sono adeguate agli standard di qualità svizzeri e internazionali).

La Commissione formazione e cultura chiede dunque al Gran Consiglio di approvare le modifiche di legge allegate al messaggio n. 8202.

Per la Commissione formazione e cultura:

Maddalena Ermotti-Lepori, relatrice
Biscossa - Franscella - Ghisla - Ghisletta -
Ortelli P. - Pellegrini - Petralli - Piezzi - Polli -
Pugno-Ghirlanda - Seitz - Speciali - Tenconi